

SEZIONE 1

INFORMAZIONI GENERALI SUL COSTO D'ISCRIZIONE

Riferimenti normativi:

- D.P.C.M. 9 aprile 2001:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-04;242!vig=>
- D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;068>
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159>
- L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi dal 252 al 262:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232>
- D.M. 3 agosto 2021, n. 1014
<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1014-del-03-08-2021>
- D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320 (art. 3)
<https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1320-del-17-12-2021>
- Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca (art. 6, 7, 8,9):
<https://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/reg-contribuzione-studentesca>
- Regolamento di Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione studentesche alle attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Ferrara:
<https://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/reg-150-ore>
- Regolamento di Ateneo studentesse e studenti:
<https://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/carriera-studentesca/regolamento-studentesse-e-studenti>

Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente bando e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Il costo annuale di iscrizione a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale (+2) dell'Università degli Studi di Ferrara è composto da:

- imposta di bollo
- tassa regionale
- contributo onnicomprensivo

L'imposta di bollo, o più semplicemente bollo, e la **tassa regionale**, vengono pagati all'Università degli Studi di Ferrara che provvede al versamento degli stessi, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate e a ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna).

Il **contributo onnicomprensivo**, o più semplicemente contributo, è utilizzato per coprire i costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi, compresi quelli per attività sportive.

Non comprende i costi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, le imposte erariali e le sanzioni di varia natura.

Il contributo è calcolato in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – che va richiesto all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), o a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) - e in base al merito.

L'ISEE dello studente deve essere valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e non deve avere omissioni e/o difformità.

Il merito viene valutato in base all'anno di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara, e al numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) inseriti nel piano di studi e conseguiti dal 10 agosto 2023 al 10 agosto 2024 e riferiti ai soli esami sostenuti e superati all'interno dell'Ateneo di Ferrara. Gli esami convalidati o riconosciuti non vengono considerati, ad eccezione di quelli riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale. In tutti i casi non vengono valutati i crediti da esami soprannumerari o esami parziali o singoli moduli o prove parziali.

In caso di passaggio di corso è considerato il numero totale di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara. Esempio: uno studente, dopo 5 anni di iscrizione al corso A presso l'Università degli Studi di Ferrara, effettua un passaggio al corso B. Gli anni di iscrizione sono 6.

In caso di trasferimento in entrata o in caso di abbreviazione di carriera, il numero di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara è comunque rapportato all'anno di corso a cui lo studente viene ammesso. Esempio: uno studente, dopo 5 anni di iscrizione presso altro Ateneo, effettua un trasferimento all'Università degli Studi di Ferrara e viene ammesso al secondo anno di corso. Per il primo anno di iscrizione, è considerato a tutti gli effetti come uno studente iscritto per la prima volta all'Università degli Studi di Ferrara. L'anno successivo è come se fosse iscritto al terzo anno perché viene considerato l'anno di corso a cui è ammesso.

Gli anni di interruzione, ricognizione e/o di sospensione degli studi non vengono considerati per determinare il numero degli anni di iscrizione ai fini della valutazione del merito per l'assegnazione dei benefici economici nell'ambito del diritto allo studio.

Per calcolare l'importo del contributo omnicomprensivo →

https://sos.unife.it/app/sim_tax24.php

ISEE

È l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con cui viene valutata la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale che descrivono la situazione economica del nucleo familiare.

La DSU può essere compilata presso gli uffici INPS, su www.inps.it, oppure presso i CAF, presenti in tutta Italia.

La certificazione ISEE viene rilasciata, al massimo, entro 15 giorni dalla data di compilazione della DSU.

Per l'anno accademico 2024/2025 sono da utilizzare esclusivamente le certificazioni ISEE rilasciate nel 2024, valide per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, prive di omissioni e/o difformità, indipendentemente dalla data di immatricolazione/iscrizione.

Lo studente deve sempre verificare la correttezza dell'ISEE. Se l'ISEE non è corretto, gli viene inviato un messaggio via e-mail e con l'app IO (se installata e attivata) e deve farlo modificare al più presto da chi lo ha rilasciato. Anche se non riceve o non legge il messaggio.

La DSU deve essere compilata entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Se la DSU viene compilata dal 1 novembre 2024 al 16 dicembre 2024, si applica un contributo aggiuntivo di 100 euro.

STUDENTE INDIPENDENTE

È considerato indipendente, chi ha contemporaneamente:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di rilascio della DSU. La residenza deve essere in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine.
- l'ISEE deve derivare da reddito da lavoro dipendente o assimilato. Tale reddito non deve essere inferiore a 9.000,00 euro annui, non deve essere svolto alle dipendenze di un familiare e deve essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni.

In caso contrario è considerato a carico della famiglia di origine, e quindi il costo d'iscrizione viene calcolato in base alla situazione economica complessiva di studente e nucleo familiare di origine.

STUDENTE CON REDDITO ESTERO

Chi ha la residenza in Italia, ma non può essere dichiarato studente indipendente dalla propria famiglia residente all'estero (in base a quanto sopra previsto), non può utilizzare l'ISEE.

- Lo **studente che viene da un paese dell'Unione Europea** può autocertificare i redditi e i patrimoni del 2023 dichiarando:
 - o la composizione del nucleo familiare
 - o l'attività esercitata da ciascun componente del nucleo familiare compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Se qualcuno non svolge alcuna attività, deve essere indicato: "non occupato" o "disoccupato". Deve essere indicato se ha un'indennità di disoccupazione o una pensione o altro.
 - o il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi)
 - o il reddito di ogni componente, compresi i fratelli/sorelle o altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine
 - o la superficie in metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti. Se la casa di abitazione non è di proprietà, occorre allegare la dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili
 - o l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili
 - o il valore del patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo familiare
 - o l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.

i valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere, determinato ai sensi di legge.

L'autocertificazione è uniformata a quella indicata per la compilazione dell'attestazione ISEE per gli studenti con reddito in Italia.

L'Ateneo svolge i controlli a posteriori, anche richiedendo la documentazione di quanto dichiarato: eventuali agevolazioni possono quindi essere revocate.

La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità dei paesi dove sono prodotti i redditi, sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, tradotta da un traduttore ufficiale.

- **Lo studente che viene da un paese non dell'Unione Europea**, deve documentare la propria condizione economica, utilizzando la certificazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per i Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione è rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33, comma 4).
- **Lo studente che viene da un paese "particolarmente povero"**, deve usare la certificazione della Rappresentanza italiana del paese di provenienza che attesti che egli non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale (D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5, e D.M. 13 febbraio 2024, n. 440).
- **Lo studente apolide o rifugiato politico** deve utilizzare l'attestazione ISEE, così come per lo studente italiano con reddito familiare in Italia. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere certificato dalla documentazione rilasciata dal Tribunale Civile se apolide, o dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno se rifugiato politico.
- **Lo studente straniero con doppia cittadinanza** deve sceglierne una. Se una delle due è italiana, è questa che prevale. In entrambi i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche deve essere presentata in originale e legalizzata entro le scadenze previste.